

Documento acquisito tramite la rete civica  
Data di Aggiornamento: 13/01/2010



**COMUNE DI GENOVA**

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA ADUNANZA DEL 16/12/2009**

**Presiede:** L'Assessore anziano - Mario Margini  
**Partecipa:** Il Vice Segretario Generale - Edda Odone

Risultano presenti ed assenti i Signori:

01. Marta Vincenzi	Assente G.
02. Paolo Pissarello	Assente G.
03. Stefano Anzalone	Presente
04. Elisabetta Corda	Presente
05. Simone Farello	Presente
06. Mario Margini	Presente
07. Francesco Miceli	Presente
08. Giuseppina Montanari	Assente G.
09. Roberta Papi	Presente
10. Bruno Pastorino	Presente
11. Andrea Ranieri	Presente
12. Francesco Scidone	Presente
13. Carlo Senesi	Presente
14. Giovanni Vassallo	Assente G.
15. Paolo Veardo	Presente

**00472/2009** LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 "MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO-EDILIZIO":  
- applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 lettera e), e comma 4;  
- approvazione dei criteri per l'applicazione degli artt. 6 e 7;

	<p><b>LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49</b> <b>"MISURE URGENTI PER IL RILANCIO</b> <b>DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E PER LA</b> <b>RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO</b> <b>URBANISTICO-EDILIZIO":</b> <b>- applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5,</b> <b>comma 1 lettera e), e comma 4;</b> <b>- approvazione dei criteri per l'applicazione degli</b> <b>artt. 6 e 7;</b></p>
--	--

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, prof.ssa Marta Vincenzi;

Premesso:

- che il Comune di Genova è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R.L. n. 44 in data 10 marzo 2000;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 13 gennaio 2009 sono stati approvati gli "Indirizzi di Pianificazione" per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale con l'obiettivo primario di salvaguardare gli spazi liberi e privilegiare gli interventi tendenti a non alterare i rapporti di relazione con lo spazio

costruito proponendo un modello di città più vivibile da conseguire attraverso processi di crescita urbanistica sostenibili;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 17 novembre 2009 è stata approvata la "Variante al P.U.C. inerente l'adeguamento alle disposizioni della l.r. 16/2008 e s.m. ed il correlativo aggiornamento delle Norme Generali del Piano, la modifica della zonizzazione riferita alla zona B e delle relative Norme di Attuazione e il contestuale inserimento dell'Ambito di Conservazione di S.Ilario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 44, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m. e dell'art. 88, comma 2, lett. B), della l.r. 16/2008 e s.m.";

- che la Regione Liguria, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 31 marzo 2009, ha approvato in data 3 novembre 2009 la legge regionale n. 49 recante "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio." pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anno XL – n. 19, in data 4 novembre 2009;

- che la legge regionale n. 49/09 ha carattere straordinario e le disposizioni nella stessa contenute hanno validità per 24 mesi dalla sua entrata in vigore;

premessi inoltre:

- che la l.r. 49/09 disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche tramite l'ampliamento, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale;

- che gli ampliamenti consentiti dalla l.r. 49/09 artt. 3 e 4, anche in deroga alla disciplina del Piano Urbanistico Comunale, riguardano gli edifici a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari, e gli edifici ad uso socio-assistenziale e socio-educativo non eccedenti i 1.000 metri cubi;

- che inoltre la l.r. 49/09 artt. 6 e 7 consente, con specifiche finalità e requisiti, la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, in sito ovvero su altre aree idonee, di edifici residenziali riconosciuti incongrui o di edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale, esistenti alla data del 30 giugno 2009, anche comportante modifica dello strumento urbanistico comunale, da qualificarsi di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della l.r. 9/83, da approvare mediante procedura di Conferenza di Servizi;

Considerato:

- che la l.r. 49/09 art. 5 esclude dall'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4 gli edifici abusivi, condonati con tipologia 1, vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04, ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta, ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative e ricadenti in aree definite "*Centro storico*" dall'art. 2, punto 1 lettera e) rappresentate dalle zone omogenee di tipo A, di cui al D.M. 1444/68, e dai nuclei isolati classificati NI-CE e NI-MA dal vigente P.T.C.P. regionale;

- che l'art. 5 esclude altresì dall'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4, essendo il Comune di Genova classificato Comune Costiero, gli edifici ricadenti in ambiti classificati SU, in ambiti soggetti a regime normativo di conservazione CE e in ambiti classificati ANI-MA, limitatamente a 300 metri in linea d'aria dalla battigia, dal vigente P.T.C.P. regionale;

- che lo stesso art. 5 della l.r. 49/09 consente ai Comuni di:

1) individuare, ai sensi del comma 1, lettera e), porzioni di "*Centro storico*" o altri specifici casi dove consentire l'applicazione della disciplina

straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4;  
 2) individuare, ai sensi del comma 4 entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui all'art. 3 non devono trovare applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale;

#### Rilevato:

- che gli ampliamenti consentiti dalla l.r. 49/09 artt. 3 e 4 sono riferiti alla volumetria esistente, definita dall'art. 2, punto 1 lettera f) "*l'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30.06.09*" comprendente quindi sia le superfici agibili che quelle diversamente qualificate, e non sono comunque cumulabili con gli ampliamenti consentiti dai piani urbanistici comunali vigenti;

- che gli ampliamenti consentiti dalla l.r. 49/09 artt. 3 e 4, calcolati sulla volumetria totale di edifici di piccole dimensioni, determinano effetti di portata limitata sia sotto il profilo dell'assetto urbanistico esistente sia per quanto riguarda l'incremento del peso insediativo stante che il massimo incremento possibile per un edificio di 1.000 mc., corrispondente a 170 mc., determina un aggravio del carico insediativo, calcolato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68, di 2 abitanti;

- che la variante al P.U.C. adottata con D.C.C. n. 85 in data 17 novembre 2009 disciplina puntualmente, con una normativa organica ed estesa a tutto il territorio, la possibilità di effettuare incrementi della Superficie Agibile consentendo, in alcuni casi, ampliamenti superiori rispetto alla disciplina straordinaria prevista dalla l.r. 49/09 artt. 3 e 4, ma prevedendo contestualmente norme progettuali e prestazionali che richiedono una particolare attenzione sia per le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici sia per il contesto ambientale e urbanistico in cui si collocano soprattutto quando l'incremento di superficie determina ampliamento o modifica dei volumi;

#### Rilevato ancora:

- che la l.r. 49/09 non prevede esclusioni per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione cui agli artt. 6 e 7, demandando ai Comuni la valutazione degli interventi di ricostruzione in sito diverso, comportanti variante ai piani urbanistici, da approvarsi mediante procedura di Conferenza di Servizi;

- che in tal senso l'applicazione degli artt. 6 e 7 potrebbe determinare situazioni di criticità rispetto a eventuali proposte progettuali che prevedano la ricostruzione di volumi in ambiti del territorio non edificato ovvero in zone del territorio costruito urbanisticamente sensibili, da tutelare e soggette a conservazione, in contrasto con gli indirizzi di pianificazione approvati con D.C.C. n. 1 in data 13 gennaio 2009 e con la variante al P.U.C. adottata con D.C.C. n. 85/2009;

#### Ritenuto:

- che per quanto sopra esposto, non ricorrano le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), all'individuazione di porzioni di "*Centro storico*" o di altri specifici casi dove consentire l'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4;

- che, analogamente a quanto sopra, non ricorrano le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 4, all'individuazione di ulteriori ambiti del territorio comunale nei quali escludere l'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti, di cui agli artt. 3 e 4, in quanto la legge stessa esclude già tutti gli ambiti aventi rilevanza sotto il profilo paesaggistico ed ambientale e urbanisticamente sensibili, evidenziando che gli ampliamenti ammessi dalla medesima Legge regionale operano, comunque, sul patrimonio edilizio esistente e sono in linea con gli indirizzi

di pianificazione approvati con D.C.C. n. 1/2009 e che, inoltre, non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dal P.U.C. vigente e operante in salvaguardia;

- che sia, invece, opportuno assumere, con riferimento agli art. 6 e 7 della l.r. 49/09, una Direttiva per gli Uffici, in particolare per le strutture che gestiscono procedimenti di Conferenza di Servizi, che stabilisca criteri per la valutazione di eventuali proposte progettuali in variante al P.U.C. che prevedano la ricostruzione di volumi, escludendo la possibilità di procedere all'approvazione di interventi che comporterebbero l'alterazione dei principi di tutela delle zone non edificate e di equilibrio del territorio urbanizzato, posti a base della variante al P.U.C. adottata con D.C.C. n. 85/2009 in linea con gli indirizzi di pianificazione più sopra richiamati;

- che sia da stabilire pertanto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del vigente P.T.C.P., del Livello Puntuale del P.U.C. e dei Piani di Bacino, la procedibilità di interventi che propongano, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dalla l.r. 49/09, la demolizione di edifici residenziali esistenti riconosciuti incongrui e la loro ricostruzione in altro sito esclusivamente nei seguenti casi:

a) sottozona BB, limitatamente al territorio compreso nella sottozona BB-RQ individuata con D.C.C. n. 85/2009, operante in salvaguardia, a condizione che:

- sia disponibile un lotto libero di almeno 1.500 mq.;

- la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti; -

siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;

b) nei Distretti di Trasformazione e negli Ambiti di Riqualficazione nei quali la residenza è funzione caratterizzante e nei singoli sub-settori degli stessi ove la medesima funzione è ammessa, a condizione che:

- l'intervento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della trasformazione o della riqualificazione complessiva prevista;

- siano osservate le prescrizioni particolari e di Livello Puntuale del P.T.C.P.;

- siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;

c) sottozone EE ed EM, a condizione che:

- sia disponibile un fondo agricolo libero di almeno 3.500 mq. contigui;

- la S.A. di progetto sia inferiore a 500 mq., non si configuri alcuna ipotesi di lottizzazione del fondo agricolo e la distanza del nuovo edificio dalla viabilità carrabile esistente non sia superiore a m. 100;

- siano rispettate le norme progettuali prescritte dal Piano limitatamente alla valutazione di compatibilità sotto il profilo architettonico e paesistico-ambientale, con le modalità indicate dal P.U.C.;

- siano applicate le disposizioni relative al presidio ambientale del territorio, di cui all'art. 36 della L.R. 36/1997;

d) sottozone FF e FP, comprese entro i limiti della "linea verde", di cui alla D.C.C. n. 85/2009, a condizione:

- che venga attuato il servizio previsto nella misura minima del 60% del lotto, anche su più livelli, da cedere o vincolare all'uso pubblico a favore del Comune;

- che la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti;

- che sia altresì da stabilire, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del vigente P.T.C.P., del Livello Puntuale del P.U.C. e dei Piani di Bacino, la procedibilità di interventi che propongano, ai sensi dell'art. 7 dalla l.r. 49/09, la demolizione di edifici esistenti incongrui a destinazione diversa da quella residenziale e la loro ricostruzione in altro sito esclusivamente nei seguenti casi:

a) sottozona BB, limitatamente al territorio compreso nella sottozona BB-RQ individuata con D.C.C. n. 85/2009, operante in salvaguardia, a condizione che:

- sia disponibile un lotto libero di almeno 1.500 mq.;

- la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti; -

siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;

- siano rispettate le funzioni ivi ammesse;

b) nei Distretti di Trasformazione e negli Ambiti di Riqualificazione nei quali la residenza è funzione caratterizzante e nei singoli sub-settori degli stessi ove la medesima funzione è ammessa, a condizione che:

- l'intervento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della trasformazione o della riqualificazione complessiva prevista;
- siano osservate le prescrizioni particolari e di Livello Puntuale del P.T.C.P.;
- siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;
- siano rispettate le funzioni ivi ammesse;

c) sottozone EE ed EM, a condizione che:

- sia disponibile un fondo agricolo libero di almeno 3.500 mq. contigui;
- la S.A. di progetto sia inferiore a 500 mq., non si configuri alcuna ipotesi di lottizzazione del fondo agricolo e la distanza del nuovo edificio dalla viabilità carrabile esistente non sia superiore a m. 100;
- siano rispettate le norme progettuali prescritte dal Piano limitatamente alla valutazione di compatibilità sotto il profilo architettonico e paesistico-ambientale, con le modalità indicate dal P.U.C.;
- siano rispettate le funzioni ivi ammesse;

d) sottozone FF e FP, comprese entro i limiti della "linea verde", di cui alla D.C.C. n. 85/2009, a condizione:

- che venga attuato il servizio previsto nella misura minima del 60% del lotto, anche su più livelli, da cedere o vincolare all'uso pubblico a favore del Comune;
- che la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti;

- che sia inoltre da stabilire, analogamente a quanto previsto dalla l.r. 49/09 artt. 3 e 4 per gli ampliamenti, la non procedibilità di interventi che propongano, ai sensi degli artt. 6 e 7 dalla l.r. 49/09, la demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti relative a edifici abusivi ed a edifici condonati con tipologia 1, tra l'altro in linea con quanto stabilito dall'Intesa Stato- Regioni – Enti Locali in data 31 marzo 2009.

Visti:

- la legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio.";

- l'Intesa Stato- Regioni – Enti Locali in data 31 marzo 2009;

- la legge regionale 6 Giugno 2008 n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia." e s.m.;

- la legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 "Legge urbanistica regionale" e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 in data 10.3.2000 di approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale con correlate modifiche del P.T.C.P. e del P.T.C. Area Centrale Ligure, attribuzione di valore ed effetti di P.U.C. e con effetto di integrale subdelega alla Civica Amministrazione delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesistiche ambientali ex articolo 7 Legge 1497/1939;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 13 gennaio 2009 recante gli "Indirizzi di Pianificazione" per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 17 novembre 2009 di approvazione della "Variante al P.U.C. inerente l'adeguamento alle disposizioni della l.r. 16/2008 e s.m. ed il correlativo aggiornamento delle Norme Generali del Piano, la modifica della zonizzazione riferita alla zona B e delle relative Norme di Attuazione e il contestuale inserimento dell'Ambito di Conservazione di S.Ilario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 44, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m. e dell'art. 88, comma 2, lett. B), della l.r. 16/2008 e s.m.", esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o

introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex articolo 49 I comma D.lgs n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153, V comma D.lgs 267/2000;  
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità  
DELIBERA

- 1) - che non ricorrano le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 49/09, all'individuazione di porzioni di "*Centro storico*" o di altri specifici casi dove consentire l'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4;
- 2) - che, analogamente a quanto sopra, non ricorrano le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. 49/09, all'individuazione di ulteriori ambiti del territorio comunale nei quali escludere l'applicazione della disciplina straordinaria relativa agli ampliamenti di cui agli artt. 3 e 4;
- 3) - di assumere la Direttiva per gli Uffici in merito alla procedibilità, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del vigente P.T.C.P., del Livello Puntuale del P.U.C. e dei Piani di Bacino, di interventi che propongano, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dalla l.r. 49/09, la demolizione di edifici residenziali esistenti incongrui e la loro ricostruzione in altro sito esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) sottozona BB, limitatamente al territorio compreso nella sottozona BB-RQ individuata con D.C.C. n. 85/2009, operante in salvaguardia, a condizione che:
    - sia disponibile un lotto libero di almeno 1.500 mq.;
    - la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti; - siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;
  - b) nei Distretti di Trasformazione e negli Ambiti di Riqualficazione nei quali la residenza è funzione caratterizzante e nei singoli sub-settori degli stessi ove la medesima funzione è ammessa, a condizione che:
    - l'intervento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della trasformazione o della riqualficazione complessiva prevista;
    - siano osservate le prescrizioni particolari e di Livello Puntuale del P.T.C.P.;
    - siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;
  - c) sottozone EE ed EM, a condizione che:
    - sia disponibile un fondo agricolo libero di almeno 3.500 mq. contigui;
    - la S.A. di progetto sia inferiore a 500 mq., non si configuri alcuna ipotesi di lottizzazione del fondo agricolo e la distanza del nuovo edificio dalla viabilità carrabile esistente non sia superiore a m. 100;
    - siano rispettate le norme progettuali prescritte dal Piano limitatamente alla valutazione di compatibilità sotto il profilo architettonico e paesistico-ambientale, con le modalità indicate dal P.U.C.;
    - siano applicate le disposizioni relative al presidio ambientale del territorio, di cui all'art. 36 della L.R. 36/1997;
  - d) sottozone FF e FP, comprese entro i limiti della "linea verde", di cui alla D.C.C. n. 85/2009, a condizione:
    - che venga attuato il servizio previsto nella misura minima del 60% del lotto, anche su più livelli, da cedere o vincolare all'uso pubblico a favore del Comune;
    - che la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti;
- 4) - di assumere, inoltre, la Direttiva per gli Uffici in merito alla procedibilità, ferma

restando l'osservanza delle disposizioni del vigente P.T.C.P., del Livello Puntuale del P.U.C. e dei Piani di Bacino, di interventi che propongano, ai sensi dell'art. 7 dalla l.r. 49/09, la demolizione di edifici esistenti incongrui a destinazione diversa da quella residenziale e la loro ricostruzione in altro sito esclusivamente nei seguenti casi:

- a) sottozona BB, limitatamente al territorio compreso nella sottozona BB-RQ individuata con D.C.C. n. 85/2009, operante in salvaguardia, a condizione che:
- sia disponibile un lotto libero di almeno 1.500 mq.;
  - la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti; - siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;
  - siano rispettate le funzioni ivi ammesse;
- b) nei Distretti di Trasformazione e negli Ambiti di Riqualficazione nei quali la residenza è funzione caratterizzante e nei singoli sub-settori degli stessi ove la medesima funzione è ammessa, a condizione che:
- l'intervento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della trasformazione o della riqualficazione complessiva prevista;
  - siano osservate le prescrizioni particolari e di Livello Puntuale del P.T.C.P.;
  - siano realizzati gli standard urbanistici prescritti dal Piano, fatta salva l'applicazione dell'art. 53 delle Norme Generali del P.U.C.;
  - siano rispettate le funzioni ivi ammesse;
- c) sottozone EE ed EM, a condizione che:
- sia disponibile un fondo agricolo libero di almeno 3.500 mq. contigui;
  - la S.A. di progetto sia inferiore a 500 mq., non si configuri alcuna ipotesi di lottizzazione del fondo agricolo e la distanza del nuovo edificio dalla viabilità carrabile esistente non sia superiore a m. 100;
  - siano rispettate le norme progettuali prescritte dal Piano limitatamente alla valutazione di compatibilità sotto il profilo architettonico e paesistico-ambientale, con le modalità indicate dal P.U.C.;
  - siano rispettate le funzioni ivi ammesse;
- d) sottozone FF e FP, comprese entro i limiti della "linea verde", di cui alla D.C.C. n. 85/2009, a condizione:
- che venga attuato il servizio previsto nella misura minima del 60% del lotto, anche su più livelli, da cedere o vincolare all'uso pubblico a favore del Comune;
  - che la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici circostanti;

5) - di assumere, altresì, la Direttiva per gli Uffici della non procedibilità di interventi che propongano, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. 49/09, la demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti relative a edifici abusivi ed a edifici condonati con tipologia 1, anche non comportanti variante al P.U.C.;

6) - di confermare la data del 4 gennaio 2010 quale termine iniziale per la presentazione delle DIA come stabilito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 49/09;

7) - di dichiarare, stante l'urgenza a provvedere in relazione ai termini di efficacia della disciplina della L.R. 49/2009, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L'Assessore anziano

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 31/12/2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

11/01/2010.

<b>PARERE TECNICO</b>	
---	
Data 09/12/2009	
	<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE</b> pierpaolo tomiolo
<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b>	
Data	
	<b>IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE</b>
<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Data	
	<b>IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA</b>
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b>	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale Data 15/12/2009	
	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> edda odone